SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 1992, n. 416.

Rinvio dei termini per la costituzione di uffici di procura circondariale e modifiche alla disciplina dell'applicazione dei magistrati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Visto il parere reso in data 21 ottobre 1992 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1992;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono soppresse le parole: «e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale».

Art. 2.

1. L'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e modificato dall'art. 21 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.»;

b) nel comma 7 dopo le parole: «attività in tali procedimenti» è soppresso il punto e sono aggiunte le seguenti: «, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa o stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1977 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 8. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro sessanta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 1:

— L'art. 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.P.R. n. 449/1988, come modificato dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 41. — 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari, le funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun circondario dei tribunali di cui alla tabella II allegata al presente decreto sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, anche a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'art. 22.

2. Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo di tempo in esso indicato; i vice procuratori onorari sono addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941:

«Art. 110 *(Applicazione dei magistrati)*. — 1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3-bis. *Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.*

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito preventivamente l'interessato nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7. *Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale*».

— Il comma 3-*bis* dell'art. 51 del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, prevede che: «Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* (*) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

(*) Sono le funzioni di pubblico ministero esercitate nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura.

92G0462

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 1992.

Istituzione della carta bollata da L. 15.000 e della marca da bollo da L. 15.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, disciplinante l'imposta di bollo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante nuove misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale l'imposta fissa di bollo in qualsiasi modo dovuta, stabilita nella tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in L. 10.000 è stata elevata a L. 15.000;

Considerato che occorre istituire il taglio di L. 15.000 della carta bollata ordinaria e della marca da bollo ordinaria e determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il nuovo taglio di carta bollata da L. 15.000 e un nuovo tipo di marca da bollo da L. 15.000.

Art. 2.

La carta bollata ordinaria da L. 15.000 è costituita da un foglio di carta bianca, liscia, filigranata delle dimensioni di cm 29,7 × 42 che, piegato, forma quattro facciate del formato di cm 29,7 × 21.

La filigrana è costituita, al centro del foglio, dallo stemma della Repubblica italiana in chiaro scuro e dalla dicitura sempre in chiaro scuro «REPUBBLICA ITALIANA»; inoltre presenta sul lato sinistro del foglio l'indicazione dell'anno solare di fabbricazione e, sul lato destro, la sigla della cartiera fabbricante «I.P.Z.S.».

La carta è rigata per ogni facciata del foglio piegato con lineatura orizzontale e verticale comprendente 25 linee orizzontali distanti mm 10 una dall'altra, e due normali verticali con marginatura di 1/4 a destra (mm 53) e di 1/8 a sinistra (mm 26,5).

La carta bollata, nella prima facciata, porta impressa a stampa ed in colore nero, tra le due linee verticali in alto a destra l'impronta del bollo che è composta da un tondo di mm 31 di diametro con doppio filetto di chiusura lungo la circonferenza che racchiude, al centro, l'effige dell'Italia Turrita in piedi la quale impugna nella mano destra una lunga asta che termina in alto con un fiore stilizzato, e con la sinistra tiene ritto uno scudo appoggiato a terra; in basso, accovacciato dietro l'effige, vi è la figura di un leone; a destra dell'effige, vi è il valore in cifre in carattere bastoncino preceduto da «L».

La stampa è flessografica in colore nero.

Art. 3.

La marca da bollo da L. 15.000 è stampata in calcografia a due colori su carta bianca, filigranata con stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio, nel formato carta di mm 20 × 24 e nel formato di stampa di mm 16 × 20.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli.

La vignetta riproduce la testa della Minerva racchiusa in una cornice ovale di colore blu intenso inserita in un fondino di colore bruno.

In alto, in negativo, è riportata la leggenda «MARCA DA BOLLO» mentre in basso, sempre in negativo, sono riportati la scritta «LIRE» ed il valore «15.000».

Lungo i due lati verticali la vignetta è completata da tratti di cornice con disegni floreali.

La marca è stampata nei colori: blu e bruno.

Art. 4.

La carta bollata recante i vecchi punzoni, nei valori di L. 5.000, 3.000 e 700 resta tuttora in corso e continuerà ad essere venduta, integrata con marche da bollo, fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4810

DECRETO 21 ottobre 1992.

Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri;

Vista la direttiva del Consiglio n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva n. 77/388/CEE;

Visto il regolamento CEE n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati memori della CEE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Vista la nota n. 17660 del 1° ottobre 1992, contenente le richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

Modelli degli stampati

1. Sono approvati gli uniti modelli degli stampati da utilizzare dai soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, qui di seguito elencati:

a) modello INTRA-1, relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato I);

b) modello INTRA-1 *bis*, relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato II);

c) modello INTRA-1 *ter*, relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato III);

d) modello INTRA-2, relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato IV);

e) modello INTRA-2 *bis*, relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato V);

f) modello INTRA-2 *ter*, relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato VI).

2. Sono altresì approvate le annesse istruzioni per l'uso e la compilazione dei predetti stampati (allegato VII).

Art. 2.

Soggetti obbligati e contenuto degli elenchi

1. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi di cui all'art. 1 i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti all'imposta sul valòre aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea. Si considerano beni comunitari quelli originari degli Stati membri della CEE e quelli provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.

2. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi di cui all'art. 1 gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

3. Negli elenchi debbono essere indicati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 3.

4. In caso di variazioni dell'ammontare imponibile delle operazioni, intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche devono essere indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate o erano soggette a registrazione.

5. I soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilità in materia.

Art. 3.

Periodicità degli elenchi

1. I soggetti che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari per cessioni o acquisti, presumono di realizzare nell'anno in corso cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, ovvero acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, debbono presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni ovvero degli acquisti, per ciascun mese civile, entro il decimo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.

2. I soggetti che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari per cessioni o acquisti, presumono di realizzare nell'anno in corso cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 50 e non superiore a 150 milioni di lire, ovvero acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 50 e non superiore a 150 milioni di lire, debbono presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni ovvero degli acquisti, per ciascun trimestre civile, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

3. I rimanenti soggetti debbono presentare gli elenchi per ciascun anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. I soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di partita IVA devono presentare, entro i termini stabiliti nei commi precedenti, separati elenchi riepilogativi per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei secondi il numero di partita IVA nuovo.

Art. 4.

Ricorso a mezzi informatici

1. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici, presentati dai soggetti che si avvalgono di centri elaborazione dati o, comunque, di sistemi informatici, e le modalità di registrazione sugli stessi dei dati relativi agli elenchi sono riportati nell'allegato VIII.

2. Ciascun supporto magnetico deve essere accompagnato dagli stampati INTRA-1 e INTRA-2 (frontespizi), debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal terzo delegato.

3. I soggetti obbligati che si avvalgono di sistemi informatici possono essere autorizzati a presentare gli elenchi riepilogativi mediante procedure basate sullo scambio elettronico dei dati, secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

Presentazione degli elenchi

1. Gli elenchi riepilogativi debbono essere presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato.

2. L'ufficio doganale che riceve gli elenchi rilascia ricevuta mediante apposita annotazione su una copia del frontespizio, da restituire alla parte interessata.

Art. 6.

Fornitura dei dati all'ISTAT

1. I dati degli elenchi mensili sono forniti dall'Amministrazione finanziaria all'Istituto nazionale di statistica su supporti magnetici, unitamente agli eventuali elenchi cartacei, secondo schemi e modalità tecniche concordati, entro il giorno 25 del mese di presentazione degli elenchi stessi, mentre i dati relativi agli elenchi trimestrali ed annuali sono forniti entro il mese successivo a quello di presentazione.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1993.

2. Negli elenchi riepilogativi non debbono essere compresi i dati relativi agli acquisti registrati o soggetti a registrazione dal 1° gennaio 1993 che sono stati assoggettati all'imposta sul valore aggiunto in dogana a seguito di formalità di importazione (introduzione).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO I

Mod. INTRA - 1

MINISTERO DELLE FINANZE

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

PERIODO MESE |_|_| TRIMESTRE |_| ANNO 19 |_|_|

TIPO DI RIEPILOGO: |_| (M = MENSILE, T = TRIMESTRALE, A = ANNUALE)

NUMERO DI RIFERIMENTO SU DISCHETTO

SOGGETTO OBBLIGATO

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA GG MM AA | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV | TELEFONO pref. numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | TELEFONO pref numero

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

[1] BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPILOGATIVI (Modd INTRA - 1 od INTRA - 2)

[2] BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA

SOGGETTO DELEGATO

PARTITA IVA

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | TELEFONO pref. numero

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | C.A.P | COMUNE | PROV

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO

SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO	SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO
			000	2			000

DATA ______________________ FIRMA ______________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
DATA DI PRESENTAZIONE	PROTOCOLLO

ALLEGATO II

Mod INTRA-1 *bis*

MINISTERO DELLE FINANZE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

SEZIONE 1. CESSIONI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO: MESE [ ] TRIMESTRE [ ] ANNO 19 [ ] PARTITA IVA [ ]

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN LIRE	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITÀ SUPPL.	VALORE STATISTICO	REGIME	MODO TRASP	PAESE DEST	PROV ORIG
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			000					000				
			000					000				
			000					000				
			000					000				
			000					000				
			000					000				
			000					000				
			000					000				
			000					000				
			000					000				
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE			000									
TOTALE			000									

FIRMA ____________________ PAGINA N. [ ]

N.B. - I SOGGETTI CHE PRESENTANO L'ELENCO CON CADENZA MENSILE DEVONO COMPILARE TUTTE LE COLONNE
- I SOGGETTI CHE PRESENTANO L'ELENCO CON CADENZA TRIMESTRALE O ANNUALE DEVONO COMPILARE LE COLONNE DA 1 A 5

ALLEGATO III

Mod INTRA-1 ter

MINISTERO DELLE FINANZE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

SEZIONE 2. RETTIFICHE RELATIVE AI PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE ⎣ ⎣ ⎦ TRIMESTRE ⎣ ⎦ ANNO 19 ⎣ ⎣ ⎦ PARTITA IVA ⎣ ⎦

PROGR.	PERIODO DI RIFERIMENTO			RETTIFICHE						
	MESE	TRIM.	ANNO	ACQUIRENTE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN LIRE	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO
				STATO	CODICE IVA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							000			000
							000			000
							000			000
							000			000
							000			000
							000			000
							000			000
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE							000			
TOTALE							000			

PAGINA N ⎣ ⎦

FIRMA ______________________

ALLEGATO IV

Mod INTRA - 2

MINISTERO DELLE FINANZE

ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

PERIODO: MESE TRIMESTRE ANNO 19

NUMERO DI RIFERIMENTO SU DISCHETTO

TIPO DI RIEPILOGO: (M = MENSILE, T = TRIMESTRALE, A = ANNUALE)

SOGGETTO OBBLIGATO

CODICE FISCALE PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA GG MM AA SESSO M F COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA PROV TELEFONO pref. numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE TELEFONO pref. numero

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. C.A.P. COMUNE PROV.

1 BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPILOGATIVI (Modd INTRA - 1 od INTRA - 2)

2 BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA

SOGGETTO DELEGATO

PARTITA IVA

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE TELEFONO pref. numero

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC C.A.P. COMUNE PROV.

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO

SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO	SEZIONE	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO
1			000	2			000

DATA ______________ FIRMA ______________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
DATA DI PRESENTAZIONE	PROTOCOLLO

ALLEGATO V

Med. INTRA-2 *bis*

MINISTERO DELLE FINANZE

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

SEZIONE 1. ACQUISTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO: MESE |__|__| TRIMESTRE |__| ANNO 19 |__|__| PARTITA IVA |________________|

PROGR	FORNITORE STATO	FORNITORE CODICE IVA	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN LIRE	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITÀ SUPPL.	VALORE STATISTICO	REGIME	MODO TRASP.	PAESE PROV.	PAESE ORIGINE	PROV DEST.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			000						000					
			000						000					
			000						000					
			000						000					
			000						000					
			000						000					
			000						000					
			000						000					
			000						000					
			000						000					
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE			000											
TOTALE			000											

FIRMA ____________________ PAGINA N |____|

N.B. - I SOGGETTI CHE PRESENTANO L'ELENCO CON CADENZA MENSILE DEVONO COMPILARE TUTTE LE COLONNE.
- I SOGGETTI CHE PRESENTANO L'ELENCO CON CADENZA TRIMESTRALE O ANNUALE DEVONO COMPILARE LE COLONNE DA 1 A 7.

ALLEGATO VI

Mod INTRA 2 ter

MINISTERO DELLE FINANZE

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

SEZIONE 2 RETTIFICHE RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE [ ] TRIMESTRE [ ] ANNO 19 [ ] PARTITA IVA [ ]

PROGR	PERIODO DI RIFERIMENTO			RETTIFICHE							
	MESE	TRIM.	ANNO	FORNITORE		SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN LIRE	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO
				STATO	CODICE IVA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							000				000
							000				000
							000				000
							000				000
							000				000
							000				000
							000				000
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE							000				
TOTALE							000				

PAGINA N [ ]

FIRMA ______________________

ALLEGATO VII

ISTRUZIONI PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI.

Titolo I

AVVERTENZE GENERALI

Gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari di beni sono composti ciascuno da:

un frontespizio mod. INTRA-1 o mod. INTRA-2, contenente i dati generali e riassuntivi dell'elenco;

uno o più fogli mod. INTRA-1 *bis* o mod. INTRA-2 *bis*, contenenti i dati relativi alle cessioni o agli acquisti registrati nel periodo (sezione 1);

uno o più fogli mod. INTRA-1 *ter* o mod. INTRA-2 *ter*, per l'indicazione, all'occorrenza, delle rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti (sezione 2).

Il formato degli stampati è di mm 210 x 297, salvo una tolleranza massima, per quanto riguarda la lunghezza, di mm 5 in meno e di mm 8 in più.

Le dimensioni, la collocazione e l'intestazione dei riquadri, delle caselle e delle colonne vanno scrupolosamente rispettate.

Deve essere utilizzata carta di colore bianco, pesante almeno 70 grammi al mq.; la sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o gualciture.

I colori di stampa sono:

verde, per gli elenchi riepilogativi delle cessioni;

rosso, per gli elenchi riepilogativi degli acquisti.

Ogni stampato deve recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o un marchio che ne permetta l'identificazione.

Gli elenchi riepilogativi possono esser compilati a mano, in modo leggibile e con inchiostro indelebile, ovvero con macchina per scrivere.

L'interlinea dattilografica è di mm 4,24 (1/6 di pollice).

Gli elenchi non devono presentare cancellature né alterazioni.

Eventuali modifiche devono essere apportate interlineando le indicazioni errate e aggiungendo, se è il caso, le indicazioni volute.

Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore ed espressamente convalidata dall'ufficio doganale ricevente il quale, se lo ritiene opportuno, può esigere la presentazione di un nuovo elenco riepilogativo.

Titolo II

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI

Frontespizio (Mod. INTRA-1).

Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo (M se mensile, T se trimestrale, A se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella il numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.

Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso da persona fisica, ed il domicilio fiscale.

Inoltre vanno barrate:

la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi INTRA-1 o INTRA-2;

la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA.

Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in lire delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2.

La compilazione del frontespizio deve essere completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1.

Cessioni registrate nel periodo (Mod. INTRA-1 *bis*)

Note generali.

Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare tutte le colonne.

I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale o annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 6.

In ciascuna riga di dettaglio devono essere riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, le cessioni che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

per i riepiloghi presentati mensilmente: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione, nomenclatura combinata, regime, modo di trasporto, paese di destinazione e provincia di origine;

per i riepiloghi presentati trimestralmente o annualmente: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione e nomenclatura combinata.

Gli importi da indicare nelle colonne «AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN LIRE» e «VALORE STATISTICO» devono essere arrotondati alle migliaia di lire; l'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione non è superiore a lire 500, e per eccesso se è superiore. Per facilitare la compilazione sono stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo.

Le quantità da indicare nelle colonne «MASSA NETTA» e «UNITÀ SUPPLEMENTARI» devono essere arrotondate all'unità.

La compilazione di ciascuna pagina deve essere completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in lire (col. 4).

Indicare l'ammontare delle cessioni, espresso in lire, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Natura della transazione (col. 5).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 6).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Massa netta (col. 7).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Unità supplementari (col. 8).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.

Valore statistico (col. 9).

Indicare, in lire italiane, il valore statistico delle merci, conformemente alle norme comunitarie.

Il valore statistico alla spedizione è stabilito partendo dall'ammontare delle cessioni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, ecc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

Per le merci rispedite a seguito di introduzione temporanea a scopo di perfezionamento, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte in Italia.

Regime (col. 10).

Indicare il regime statistico secondo la seguente codifica:

1 = spedizione definitiva;

2 = spedizione temporanea a scopo di perfezionamento (lavorazione, trasformazione, riparazione, ecc.);

3 = rispedizione a seguito di introduzione temporanea a scopo di perfezionamento.

Modo di trasporto (col. 11).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'uscita delle merci dall'Italia (V. tabella C).

Paese di destinazione (col. 12).

Indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci (V. tabella A).

Provincia di origine (col. 13).

Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

Sezione 2.

Rettifiche relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-1 *ter*)

Note generali.

Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti, dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi ovvero conseguenti ad errori ed omissioni.

Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

In caso di rettifica del numero di identificazione dell'acquirente (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:

la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza, riportando in tuttet le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno «—» nella colonna 7;

la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno «+» nella colonna 7.

In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA), il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.

La compilazione di ciascuna pagina deve essere completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Segno (col. 7).

Indicare il segno «+» o «—» nel caso di variazione contabile rispettivamente in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in lire (col. 8).

Indicare, in lire italiane, la variazione dell'ammontare delle cessioni comunicato in precedenza.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Natura della transazione (col. 9).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 10).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Valore statistico (col. 11).

Indicare, in lire italiane, la variazione del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Titolo III

ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI

Frontespizio (Mod. INTRA-2).

Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo (M se mensile, T se trimestrale, A se annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita casella il numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.

Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso da persona fisica, ed il domicilio fiscale.

Inoltre vanno barrate:

la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi INTRA-1 o INTRA-2;

la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA.

Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in lire delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2.

La compilazione del frontespizio deve essere completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1.

Acquisti registrati nel periodo (Mod. INTRA-2 *bis*)

Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

I soggetti che presentano il riepilogo con cadenza mensile devono compilare tutte le colonne.

I soggetti che presentano il riepilogo con cadenza trimestrale o annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a 7.

In ciascuna riga di dettaglio devono essere riepilogati, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, gli acquisti che presentano le stesse caratteristiche e cioè:

per i riepiloghi presentati mensilmente: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione, nomenclatura combinata, regime, modo di trasporto, paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione;

per i riepiloghi presentati trimestralmente o annualmente: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione e nomenclatura combinata.

Gli importi da indicare nelle colonne «AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN LIRE» e «VALORE STATISTICO» devono essere arrotondati alle migliaia di lire: l'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione non è superiore a lire 500, e per eccesso se è superiore. Per facilitare la compilazione sono stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo.

Gli importi da indicare nelle colonne «AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA», «MASSA NETTA» e «UNITÀ SUPPLEMENTARI» devono essere arrotondati all'unità.

La compilazione di ciascuna pagina deve essere completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in lire (col. 4).

Indicare l'ammontare degli acquisti, espresso in lire, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5).

Indicare l'ammontare degli acquisti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore.

Natura della transazione (col. 6).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 7)

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Massa netta (col. 8).

Indicare la massa netta espressa in chilogrammi delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Unità supplementari (col. 9).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.

Valore statistico (col. 10).

Indicare, in lire italiane, il valore statistico delle merci, conformemente alle norme comunitarie.

Il valore statistico all'introduzione è stabilito partendo dall'ammontare degli acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, ecc.) soltanto fino al luogo di introduzione in Italia (valore franco confine italiano).

Per le merci reintrodotte a seguito di spedizione temporanea a scopo di perfezionamento, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte all'estero.

Regime (col. 11).

Indicare il regime statistico secondo la seguente codifica:

4 = introduzione definitiva (immissione in consumo);

5 = introduzione temporanea a scopo di perfezionamento (lavorazione, trasformazione, riparazione, ecc.);

6 = reintroduzione a seguito di spedizione temporanea a scopo di perfezionamento.

Modo di trasporto (col. 12).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci in Italia (V. tabella C).

Paese di provenienza (col. 13).

Indicare il codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite (V. tabella A).

Qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si è verificata l'ultima sosta.

Paese di origine (col. 14).

Indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci. I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa doganale d'uso integrata (V. tabella A per i Paesi membri della CEE).

Provincia di destinazione (col. 15).

Indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione, ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.

Sezione 2.

Rettifiche relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-2 *ter*)

Note generali.

Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti, dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi ovvero conseguenti ad errori ed omissioni.

Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.

In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:

la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza, riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno «—» nella colonna 7;

la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno «+» nella colonna 7.

In caso di rettifica degli ammontari delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA), il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.

La compilazione di ciascuna pagina deve essere completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Segno (col. 7).

Indicare il segno «+» o «—» nel caso di variazione contabile rispettivamente in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in lire (col. 8).

Indicare in lire italiane, la variazione dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza.

In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 9).

Indicare, nella valuta dello Stato membro del fornitore, la variazione dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza.

Natura della transazione (col. 10).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 11).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

Valore statistico (col. 12).

Indicare, in lire italiane, la variazione del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Tabella A

PAESI MEMBRI DELLA CEE

CODICE ISO	STATO MEMBRO	N. CARATTERI CODICE IVA
BE	BELGIO	9
DE	GERMANIA	9
DK	DANIMARCA	8
EL	GRECIA	8
ES	SPAGNA	9
FR	FRANCIA	11
GB	GRAN BRETAGNA	9 ovvero 12
IE	IRLANDA	8
IT	ITALIA	11
LU	LUSSEMBURGO	8
NL	OLANDA	12
PT	PORTOGALLO	9

Tabella B

NATURA DELLA TRANSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
1	Acquisto o vendita (compreso il baratto)
2	Restituzione o sostituzione di merci
3	Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità europea
4	Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione
5	Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione
6	Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.)
7	Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata
8	Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile
9	Altre transazioni

Tabella C

MODO DI TRASPORTO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria

ALLEGATO VIII

CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI I DATI DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI.

SPECIFICHE GENERALI

I supporti magnetici da utilizzare per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni sono differenziati secondo la tipologia delle apparecchiature di lettura disponibili presso gli uffici doganali e precisamente:

dischetti da 5,25 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 Kb di capacità prodotti dal sistema operativo MS-DOS;

dischetti da 5,25 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 Mb di capacità prodotti dal sistema operativo MS-DOS;

dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 Kb di capacità prodotti dal sistema operativo MS-DOS;

dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 Mb di capacità prodotti dal sistema operativo MS-DOS.

Ciascun dischetto può contenere i dati di più elenchi riepilogativi sia degli acquisti che delle cessioni, anche relativi a più soggetti obbligati.

Su un dischetto può essere registrato un solo flusso con il nome: SCAMBI.CEE.

L'organizzazione del flusso è del tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali 0D e 0A).

Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.

Un flusso è costituito logicamente da una sequenza di elenchi.

Gli elenchi registrati nei dischetti devono avere una numerazione progressiva annuale per ogni soggetto che li presenta (soggetto obbligato o delegato) in modo da poter essere univocamente individuati.

I dati di ciascun elenco vanno registrati in più tipi record nel seguente ordine:

un record contenente i dati del frontespizio dell'elenco;

un record per ciascuna riga dettaglio della sezione 1 (se presente);

un record per ciascuna riga dettaglio della sezione 2 (se presente).

Qualora un elenco si componga di un elevato numero di dettagli da non poter risiedere su un unico dischetto, esso deve essere registrato in più flussi residenti su più dischetti; in tal caso, nel primo dischetto va registrata la prima parte dell'elenco (frontespizio e righe dettaglio) fino alla massima capienza del dischetto, mentre nel successivo dischetto vanno registrate le rimanenti righe dettaglio.

I record contenenti le informazioni delle righe dettaglio delle sezioni 1 e 2 si differenziano come contenuto e lunghezza a seconda che l'elenco si riferisca agli acquisti ovvero alle cessioni e che la periodicità di presentazione sia mensile ovvero annuale o trimestrale.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi si fa riferimento alle istruzioni per la compilazione degli elenchi cartacei, con le seguenti precisazioni:

gli importi in lire vanno registrati in migliaia di lire;

i dati alfabetici (A) ed alfanumerici (X) vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi di caratteri non significativi a destra;

i dati numerici (9) vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative.

Su ciascun dischetto deve essere apposta, a cura del presentatore, un'etichetta riportante i seguenti dati:

partita IVA e denominazione del soggetto che presenta il dischetto;

domicilio fiscale del presentatore;

numero complessivo degli elenchi riepilogativi contenuti nel dischetto;

numero totale dei dischetti e numero progressivo del dischetto, nel caso in cui un elenco risieda su più dischetti;

data di produzione del dischetto;

numero progressivo del primo e dell'ultimo elenco registrati nel supporto.

Gli stampati INTRA-1 ed INTRA-2 (frontespizi) che accompagnano i dischetti devono contenere nell'apposita casella l'indicazione del numero progressivo attribuito all'elenco nel dischetto.

TRACCIATO DEI RECORDS

Posizione	Contenuto del campo	Picture
1	Campo fisso: INTRA	X(5)
6	Partita IVA del presentatore	9(11)
17	Numero progressivo dell'elenco	9(6)
23	Tipo record: 0 = frontespizio 1 = righe dettaglio sezione 1 2 = righe dettaglio sezione 2	9
24	Numero progressivo di riga dettaglio all'interno delle sezioni 1 e 2, impostato a zero nel frontespizio	9(5)
29	Dati relativi ai singoli tipi di record	

DESCRIZIONE DEL RECORD FRONTESPIZIO

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Tipo riepilogo A acquisti C cessioni	X
30	Anno	9(2)
32	Periodicità	X
33	Periodo	9(2)
35	Partita IVA del contribuente	9(11)
46	Casella 1 0 non barrata 1 barrata	9
47	Casella 2 0 non barrata 1 barrata	9
48	Partita IVA del soggetto delegato	9(11)
59	Numero dettagli della sezione 1	9(5)
64	Ammontare complessivo delle operazioni riportate nella sezione 1 in migliaia di lire	9(13)
77	Numero dettagli della sezione 2	9(5)
82	Ammontare complessivo delle operazioni riportate nella sezione 2 in migliaia di lire	9(13)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1
RELATIVO AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI MENSILE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
31	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(12)
43	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
56	Codice della natura della transazione	9
57	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
65	Massa netta in chilogrammi	9(10)
75	Quantità espressa nell'unità di misura supplementare	9(10)
85	Valore statistico in migliaia di lire	9(13)
98	Codice del regime	9
99	Codice del modo di trasporto	9
100	Codice del Paese di destinazione	X(2)
102	Codice della provincia di origine della merce	X(2)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1
RELATIVA AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI
TRIMESTRALE E ANNUALE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
31	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(12)
43	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
56	Codice della natura della transazione	9
57	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2
RELATIVO AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI MENSILE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9
32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
34	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
36	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(12)
48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare	X
49	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
62	Codice della natura della transazione	9
63	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
71	Valore statistico in migliaia di lire	9(13)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2
RELATIVA AL RIEPILOGO DELLE CESSIONI
TRIMESTRALE E ANNUALE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9
32	Anno di riferimento del, riepilogo da rettificare	9(2)
34	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
36	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(12)
48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare	X
49	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
62	Codice della natura della transazione	9
63	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1
RELATIVO AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI MENSILE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
31	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(12)
43	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
56	Ammontare in valuta	9(13)
69	Codice della natura della transazione	9
70	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
78	Massa netta in chilogrammi	9(10)
88	Quantità espressa nell'unità di misura supplementare	9(10)
98	Valore statistico in migliaia di lire	9(13)
111	Codice del regime	9
112	Codice del modo di trasporto	9
113	Codice del Paese di provenienza della merce	X(2)
115	Codice del Paese di origine della merce	X(2)
117	Codice della provincia di destinazione della merce	X(2)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 1 RELATIVA AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI TRIMESTRALE E ANNUALE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
31	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(12)
43	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
56	Ammontare in valuta	9(13)
69	Codice della natura della transazione	9
70	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2 RELATIVO AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI MENSILE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9
32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
34	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
36	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(12)
48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare	X
49	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
62	Ammontare in valuta	9(13)
75	Codice della natura della transazione	9
76	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
84	Valore statistico in migliaia di lire	9(13)

DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO DELLA SEZIONE 2 RELATIVA AL RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI TRIMESTRALE E ANNUALE

Posizione	Contenuto del campo	Picture
29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9
32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
34	Codice dello Stato membro dell'operatore comunitario	X(2)
36	Codice IVA dell'operatore comunitario	X(12)
48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare	X
49	Ammontare in migliaia di lire delle operazioni	9(13)
62	Ammontare in valuta	9(13)
75	Codice della natura della transazione	9
76	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)

92A4774

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e in particolare l art. 17;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto rettorale n. 729 del 28 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1989 con il quale è stata istituita la facoltà di scienze politiche mediante trasformazione dell'omonimo corso di laurea;

Visto il decreto rettorale n. 585 del 28 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1990, con il quale venne modificato lo statuto della facoltà di scienze politiche derivante dal precedente omonimo corso di laurea e venne introdotto il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, con cui l'Università di Macerata è stata autorizzata ad istituire il corso di diploma universitario in giornalismo;

Vista la delibera del 3 giugno 1992 con cui il consiglio della facoltà di scienze politiche ha proposto la modifica dello statuto per l'inserimento del corso di diploma universitario di giornalismo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 luglio 1992, con cui è stato espresso parere favorevole alle modifiche proposte dalla facoltà di scienze politiche;

Vista la delibera del senato accademico dell'8 luglio 1992;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 23 luglio 1992;

Decreta:

Il primo comma dell'attuale art. 17 di cui al decreto rettorale n. 585 del 28 settembre 1990 citato nelle premesse, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

«La facoltà di scienze politiche è costituita dal corso di laurea in scienze politiche dal corso di laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa e dal corso di diploma in giornalismo; e conferisce i relativi diplomi di laurea con l'indicazione dell'indirizzo prescelto ed il diploma universitario».

Vengono introdotti i seguenti articoli con la conseguente modificazione della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GIORNALISMO

Art. 31. — Il corso di diploma universitario di giornalismo è articolato in un biennio di formazione di base ed in un anno conclusivo di carattere professionale.

Nel corso del triennio lo studente dovrà compiere, per un periodo di dodici mesi anche non consecutivi, pratica giornalistica presso un organo di informazione, quotidiano e periodico, scritto, parlato o visivo o presso un'agenzia di stampa di informazione generale o un'agenzia di produzione di servizi giornalistici che svolgono attività giornalistica continuativa da almeno cinque anni, previa stipula di specifiche convenzioni.

Art. 32. — Sono insegnamenti istituzionali obbligatori per il primo biennio:

1) teoria e tecniche della comunicazione di massa;
2) informatica;
3) diritto pubblico;
4) economia politica;
5) psicologia sociale;
6) sociologia;
7) storia contemporanea;
8) sociologia delle comunicazioni.

Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonché un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Per sostenere gli esami previsti nel terzo anno, lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove ed il colloquio del biennio precedente.

Sono insegnamenti istituzionali obbligatori per il terzo anno:

9) diritto dell'informazione e della comunicazione;
10) storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
11) teorie tecniche del linguaggio giornalistico;
12) teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo.

Sono insegnamenti facoltativi del terzo anno:

13) tecnica dell'intervista;
14) storia delle relazioni internazionali;
15) filosofia del linguaggio;
16) geografia politica ed economica;
17) statistica sociale;
18) diritto privato;
19) politica economica;
20) storia del linguaggio giornalistico;
21) semiotica.

Art. 33. — Il consiglio di facoltà può stabilire quali insegnamenti devono essere svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, intendendosi come tali quelli con un numero di ore di lezioni pari a metà di un corso annuale. Uno stesso insegnamento può essere svolto in due corsi semestrali con distinte prove di esame.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Nel rispetto delle leggi vigenti il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, di diploma e delle prove di idoneità.

Art. 34. — Per il conseguimento del diploma universitario, lo studente dovrà sostenere uno specifico esame finale di diploma, consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei seminari dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un testo giornalistico.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli otto insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei quattro insegnamenti dell'anno conclusivo, nonché in due insegnamenti opzionali; deve inoltre aver superato, nel primo biennio, due prove scritte di composizione di testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, ed un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese; lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici con esperti, organizzati dal comitato di direzione che ne stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo; infine, deve presentare una dichiarazione del direttore responsabile dei quotidiani o periodici o delle agenzie presso cui ha svolto la propria pratica professionale, attestante il compimento della medesima e le mansioni affidategli nel corso di essa.

Art. 35. — Al fine di realizzare l'indispensabile coordinamento del corso (per le prove di ammissione, le prove idoneative, il controllo delle attività dei laboratori, il rapporto con gli organi di informazione, l'organizzazione dei seminari specialistici con esperti) il consiglio di facoltà nomina, ogni tre anni, un comitato di direzione, composto da quattro docenti ufficiali della facoltà, all'interno dei quali indica il direttore.

Art. 36. — Il numero degli studenti da immatricolare di anno in anno ed i criteri e le modalità della loro eventuale selezione, verranno stabiliti dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà ed il consiglio di amministrazione.

Macerata, 15 settembre 1992

Il rettore

92A4812

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i criteri indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai lavoratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

La facoltà, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità in conformità alle leggi vigenti, può organizzare la didattica per corsi a svolgimento semestralizzato.

Triennio di base.

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;
2) istituzioni di matematiche II;
3) fisica sperimentale I;
4) fisica sperimentale II;
5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
6) geochimica;
7) geografia fisica;
8) geomorfologia;
9) mineralogia;
10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);
11) petrografia;
12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
13) paleontologia;
14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
15) geologia I;
16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
17) geologia II;
18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
19) rilevamento geologico;
20) fisica terrestre;
21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito dei singoli consigli di corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzato come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto, è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione è distinto in indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale.

L'Università si riserva, a fronte di nuove esigenze e competenze specifiche locali, di proporre l'istituzione di indirizzi diversi in conformità alle vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico.

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti, che vengono inseriti tutti a statuto nelle sedi di attivazione.

Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalle facoltà. Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) Indirizzo geologico paleontologico:

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;
2) paleontologia II;
3) micropaleontologia;
4) sedimentologia;
5) geologia stratigrafica.

Elenco delle discipline facoltative:

1) paleoecologia;
2) paleoclimatologia;
3) paleontologia vegetale;
4) paleobiogeografia;
5) geologia del quaternario;
6) paleontologia del quaternario;
7) geologia strutturale;
8) geologia marina;
9) geologia storica;
10) fotogeologia;
11) paleontologia stratigrafica;
12) stratigrafia;
13) paleontologia dei vertebrati;
14) biostratigrafia;
15) petrografia del sedimentario;
16) mineralogia dei sedimenti;
17) oceanografia;
18) geologia del cristallino;
19) vulcanologia;
20) geologia degli idrocarburi;
21) geofisica marina.

B) Indirizzo mineralogico - petrologico - giacimentologico - geochimico:

Discipline caratterizzanti:

1) chimica fisica;
2) cristallografia;
3) petrologia;
4) giacimenti minerari;
5) vulcanologia.

Elenco delle discipline facoltative:

1) geochimica nucleare;
2) mineralogia dei sedimenti;
3) analisi mineralogiche;
4) mineralogia applicata;
5) prospezioni geochimiche;
6) geotermia;
7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
8) petrografia applicata;
9) geologia regionale;
10) esplorazione geologica del sottosuolo;
11) analisi geochimiche;
12) petrologia del metamorfico;
13) geochimica applicata;
14) cristallochimica;
15) mineralogia sistematica;
16) minerogenesi;
17) geologia dei combustibili fossili;
18) giacimenti di idrocarburi;
19) prospezione geomineraria;
20) prospezioni geofisiche.

C) Indirizzo geologico applicativo:

Discipline caratterizzanti:

1) complementi di geologia applicata;
2) rilevamento geologico tecnico;
3) idrogeologia;
4) fotogeologia;
5) esplorazione geologica del sottosuolo.

Elenco delle discipline facoltative:

1) geologia regionale;
2) mineralogia applicata;
3) geomorfologia applicata;
4) geofisica applicata;
5) sedimentologia e regime dei litorali;
6) geotecnica;
7) estimo (con principi tecnico-economici);
8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
9) geochimica applicata;
10) idrogeologia applicata;
11) topografia e cartografia;
12) petrografia applicata;
13) sismica applicata.

Norme finali.

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami, ed il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 2 settembre 1992

Il rettore: BONSEMBIANTE

92A4813

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 37 relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino) viene modificato nel modo seguente:

Art. 37. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce cinque lauree: in lettere; in filosofia; in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo ed orientale); in scienze della comunicazione; in storia.

Art. 2.

Dopo l'art. 47, ultimo dello statuto del corso di laurea in scienze della comunicazione, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione, presso la facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino), del corso di laurea in storia:

5) CORSO DI LAUREA IN STORIA

Art. 48. — La durata degli studi per il corso di laurea in storia è di quattro anni.

Il corso di studi si distingue in sette indirizzi:

A) Paleostorico.

B) Antico.

C) Medioevale.

D) Moderno.

E) Contemporaneo.

F) Orientale.

G) Storico-religioso.

Sono titoli di ammissione:

a) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;

b) il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di maturità o di abilitazione magistrale. Quest'ultimo titolo non è valido per gli indirizzi paleostorico e antico.

A) Indirizzo paleostorico:

Sono insegnamenti fondamentali:

cosmologia;
cronologia e tecniche della misura del tempo;
ecologia preistorica;
climatologia preistorica;
geologia;
paleontologia del quaternario;
antropologia;
paleoantropologia;
protostoria africana;
protostoria asiatica;
protostoria europea.

Sono insegnamenti complementari:
anatomia comparata;
astronomia;
biologia marina;
biologia umana;
fisica terrestre;
elementi di metallurgia;
metodi statistici;
oceanografia;
paleontologia;
istituzioni di fisica;
mineralogia;
scienza dei materiali e storia delle tecniche paleostoriche;
speleologia paleostorica;
storia dell'arte rupestre;
storia degli insediamenti e delle migrazioni paleostoriche;
semiotica;
tecniche delle esplorazioni e di analisi;
topografia e biofisica del Mediterraneo paleostorico;
vulcanologia;
elementi di chimica inorganica;
paleostoria americana;
istituzioni di matematica.

B) Indirizzo antico:

Sono insegnamenti fondamentali:
storia greca;
storia romana;
storia del Mediterraneo antico orientale;
epigrafia e antichità greche;
epigrafia e antichità romane;
papirologia;
numismatica antica;
archeologia;
storia della filosofia antica;
paleografia greca e latina;
storia orientale antica.

Sono insegnamenti complementari:
topografia antica;
archeologia delle provincie romane;
climatologia storica;
ebraico;
esegesi delle fonti di storia greca e romana;
esegesi delle fonti del diritto romano;
etruscologia ed archeologia italica;
filologia greca e latina;
geologia e sedimentologia storica;
istituzioni di diritto romano;
paleontologia;
letteratura cristiana antica;
letteratura greca;
letteratura latina;
storia del cristianesimo antico;
storia delle religioni del mondo classico;
storia del diritto romano;
storia dell'economia antica;
storia del diritto greco;
storia sociale del mondo antico;
storia delle costituzioni del mondo antico;
una storia regionale dell'antichità.

C) Indirizzo medioevale:

Sono insegnamenti fondamentali:
storia medioevale;
paleografia latina e diplomatica;
archivistica;
letteratura latina medioevale;
filologia romanza;
storia bizantina;
storia medioevale dell'oriente europeo (oppure: storia e antichità musulmane);
storia della filosofia medioevale;
lettorato di latino;
istituzioni medioevali;
storia dei paesi islamici.

Sono insegnamenti complementari:
archeologia medioevale;
antichità ed istituzioni medioevali;
bibliografia e biblioteconomia;
cronologia e cronografia;
numismatica, sfragistica e araldica;
linguistica, onomastica e toponomastica medioevali;
epigrafia medioevale;
filologia italiana;
storia del diritto romano;
storia del diritto italiano;
storia del commercio e della navigazione;
codicologia;
pubblicistica e cronachistica medioevali;
peleografia musicale;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia e civiltà precolombiane dell'America;
lingua e letteratura catalana;
paleografia greca;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
papirologia;
istituzioni di diritto romano;
geografia storica;
storia dell'arte medioevale;
letteratura umanistica;
storia agraria medioevale;
una storia regionale del medio-evo;
storia degli insegnamenti tardo-antichi e medioevali.

D) Indirizzo moderno:

Sono insegnamenti fondamentali:
storia moderna;
storia degli antichi stati italiani;
storia dei Paesi afro-asiatici nell'età moderna;

storia dei Paesi slavi;
storia americana;
storia del rinascimento;
storia della filosofia moderna;
storia del pensiero scientifico nell'età moderna;
storia della letteratura italiana moderna;
cinematica dei fatti economici e sociali;
geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari (quelli indicati in gruppo possono essere scelti separatamente fuorché sia indicato «oppure»):

storia dell'età della riforma e della controriforma;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia del Risorgimento;
storia delle Chiese cristiane, diritto ecclesiastico o diritto canonico;
storia delle istituzioni politiche, istituzioni di diritto pubblico;
storia del diritto italiano;
storia dei trattati e relazioni internazionali, diritto internazionale;
una storia regionale nell'età moderna;
filosofia della storia;
storia della lingua italiana;
statistica oppure calcolo delle probabilità, istituzioni di matematiche;
storia delle matematiche, istituzioni di matematiche;
storia della medicina, antropologia oppure genetica, oppure anatomia comparata, oppure istologia ed embriologia, oppure biologia generale;
storia della dottrina chimico-inorganica;
storia dell'urbanistica;
storia della tecnica, elementi di macchine, oppure elettrotecnica, oppure arte mineraria, oppure idraulica, oppure tecnologia generali, oppure tecnica ed economia dei trasporti;
cronologia e tecniche della misura del tempo;
storia della geografia, oppure storia delle esplorazioni, geografia fisica;
storia dell'agricoltura, ecologia;
storia del commercio, oppure storia dell'industria, economia politica, merceologia;
storia della moneta e della borsa, scienza delle finanze;
storia navale, tecnologia della nave, oppure costruzioni navali, oppure architettura navale;
storia dell'arte moderna.

E) Indirizzo contemporaneo:

Sono insegnamenti fondamentali:

storia del Risorgimento;
storia contemporanea;
storia d'Italia del secolo XX;
metodologia sociologiche;
filosofia della scienza;
geografia politica;
geografia economica;
cinematica dei fatti economici e sociali;
storia della filosofia contemporanea;
storia delle innovazioni tecnologiche;
letteratura italiana contemporanea.

Sono insegnamenti complementari (quelli indicati sulla stessa linea sono da scegliere preferibilmente congiunti fuorché sia indicato «oppure»):

storia dei Paesi africani nel secolo XX;
storia dei Paesi dell'estremo oriente nel secolo XX;
storia dei Paesi del vicino oriente nel secolo XX;
storia degli Stati Uniti d'America;
storia dell'America centrale;
storia dell'America meridionale;
storia dell'Unione Sovietica;
storia dell'Inghilterra e del Commonwealth nel secolo XX;
storia della Francia;
storia della Spagna;
storia della Germania;
storia dei Paesi scandinavi;
storia delle istituzioni internazionali, diritto internazionale;
storia della fisica contemporanea, fisica;
storia della matematica contemporanea;
storia della medicina contemporanea;
antropologia oppure genetica, oppure anatomia comparata, oppure istologia ed embriologia, oppure biologia generale;
storia della chimica contemporanea, chimica generale;
storia del giornalismo;
storia sociale;
storia della biologia;
storia delle tecniche contemporanee, elementi di macchine oppure elettrotecnica, oppure arte mineraria, oppure idraulica, oppure tecnologia generale, oppure tecnica ed economia dei trasporti;
statistica;
storia della moneta, scienza delle finanze, economica politica;
storia delle regioni italiane, istituzioni di diritto pubblico;
storia militare;
storia dell'aviazione;
storia dei trasporti nei secoli XIX e XX;
storia degli sports;
storia della seconda guerra mondiale e dei movimenti partigiani;
teoria dei futuribili;
economia politica;
istituzioni di matematica.

F) Indirizo orientale:

Sono insegnamenti fondamentali:

storia dei Paesi afro-asiatici;
storia e geografia dell'Asia orientale;

storia religiosa dell'Oriente cristiano;
islamistica;
indologia;
egittologia;
iranistica;
assirologia;
archeologia orientale;
filosofia dell'India e dell'Asia orientale;
sanscrito.

Sono insegnamenti complementari:
lingua e letteratura araba;
lingua e letteratura persiana;
filologia semitica;
lingua e letteratura armena;
religioni dell'India e dell'estremo oriente;
epigrafia semitica;
lingua e letteratura turca;
lingua e letteratura cinese;
lingua e letteratura giapponese;
ittitologia;
storia dell'arte orientale;
archeologia fenicio-punica;
sinologia;
ebraico;
lingue antiche dell'Asia centrale;
dialettologia araba;
lingue arie moderne dell'India.

G) Indirizzo storico-religioso:

Sono insegnamenti fondamentali:
storia greca;
storia romana con esercitazioni di epigrafia romana;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia della Chiesa;
storia del Cristianesimo e storia delle origini cristiane;
storia delle religioni;
storia della liturgia;
letteratura cristiana antica;
archeologia cristiana oppure archeologia e storia dell'arte greca e romana oppure archeologia e topografia medioevale.

Sono insegnamenti complementari:
filologia veterotestamentaria;
filologia neotestamentaria;
ebraico e lingue semitiche comparate;
storia della letteratura latina medioevale;
letteratura latina;
letteratura italiana;
paleografia e diplomatica;
archivistica;
papirologia;
storia della teologia;
letteratura greca;
filologia bizantina;
filologia medioevale e umanistica;
storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
filosofia della storia;
filosofia della religione;
storia della filosofia;
filosofia morale;
filosofia teoretica;
sanscrito;
etnologia;
sociologia;
storia religiosa dell'Oriente cristiano;
agiografia;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia del diritto romano;
storia della pedagogia;
storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
organizzazione internazionale;
storia del movimento sindacale;
metodologia didattica della storia;
islamistica;
religioni dell'India e dell'estremo oriente.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in nove insegnamenti scelti fra quelli complementari oltre a due esami superati per gli insegnamenti scelti tra i seguenti:
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura russa.

È opportuno che non più di tre esami in ciascun indirizzo siano scelti fra gli insegnamenti di altri indirizzi o corsi di laurea e che le discipline indicate congiuntamente siano scelte assieme.

Almeno due esami complementari dovranno preferibilmente essere scelti fra gli insegnamenti seguenti:
storia economica;
storia delle dottrine politiche;
storia delle dottrine economiche;
teoria e storia della storiografia;
storia della scienza e della tecnica.

L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 settembre 1992

Il rettore: DIANZANI

92A4814

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 201

Media dei titoli del 13 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,420
» » » 21- 4-1987/94	86,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,125
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	94,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94,400
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,400
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,270
» » » 12,50% 19-10-1989/95	97,750
» » » 12,50% 20-11-1989/95	93,150
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,850
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,575
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,950
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,700
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,200
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,725
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,150
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,700
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,650
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,300
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,650
» » » » 1-12-1987/92	99,775
» » » » 1- 1-1988/93	99,425
» » » » 1- 2-1988/93	99,175
» » » » 1- 3-1988/93	99,175
» » » » 1- 4-1988/93	99,525
» » » » 1- 5-1988/93	99,700
» » » » 1- 6-1988/93	99,850
» » » » 18- 6-1986/93	97,675
» » » » 1- 7-1988/93	99,475
» » » » 17- 7-1986/93	97,575
» » » » 1- 8-1988/93	99,500
» » » » 19- 8-1986/93	98,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,075
» » » » 18- 9-1986/93	98 —
» » » » 1-10-1988/93	99,425
» » » » 20-10-1986/93	98,375
» » » » 1-11-1988/93	98,650
» » » » 18-11-1987/93	99,275
» » » » 19-12-1986/93	99,675
» » » » 1- 1-1989/94	98,525
» » » » 1- 2-1989/94	98,200
» » » » 1- 3-1989/94	98,650
» » » » 15- 3-1989/94	98,500
» » » » 1- 4-1989/94	98,825
» » » » 1- 9-1989/94	96,950
» » » » 1-10-1987/94	99,200
» » » » 1-11-1989/94	97,275
» » » » 1- 1-1990/95	96,375
» » » » 1- 2-1985/95	95,350
» » » » 1- 3-1985/95	93,150
» » » » 1- 3-1990/95	95,700
» » » » 1- 4-1985/95	92,600
» » » » 1- 5-1985/95	92,700
» » » » 1- 5-1990/95	96 —
» » » » 1- 6-1985/95	93 —
» » » » 1- 7-1985/95	93,100
» » » » 1- 7-1990/95	95,950
» » » » 1- 8-1985/95	93,750
» » » » 1- 9-1985/95	93,950
» » » » 1- 9-1990/95	95,350
» » » » 1-10-1985/95	94,575
» » » » 1-10-1990/95	95,850
» » » » 1-11-1985/95	95,020
» » » » 1-11-1990/95	96,100
» » » » 1-12-1985/95	93,875
» » » » 1-12-1990/95	96,450
» » » » 1- 1-1986/96	94,050
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,350
» » » » 1- 1-1991/96	95,350
» » » » 1- 2-1986/96	93,625
» » » » 1- 2-1991/96	95,070
» » » » 1- 3-1986/96	92,325
» » » » 1- 4-1986/96	91,175
» » » » 1- 5-1986/96	91,150
» » » » 1- 6-1986/96	91,650
» » » » 1- 7-1986/96	91,625

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	92,125
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,675
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,275
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,625
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,400
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,200
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,100
»	»	»	»	1- 3-1987/97	91,400
»	»	»	»	1- 4-1987/97	91,225
»	»	»	»	1- 5-1987/97	91,025
»	»	»	»	1- 6-1987/97	91 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	91,150
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,800
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,350
»	»	»	»	1- 3-1991/98	92,450
»	»	»	»	1- 4-1991/98	93,275
»	»	»	»	1- 5-1991/98	93,275
»	»	»	»	1- 6-1991/98	93,425
»	»	»	»	1- 7-1991/98	92,450
»	»	»	»	1- 8-1991/98	91,900
»	»	»	»	1- 9-1991/98	92,550
»	»	»	»	1-10-1991/98	92,550
»	»	»	»	1-11-1991/98	93,200
»	»	»	»	1-12-1991/98	93,300
»	»	»	»	1- 1-1992/99	92,350
»	»	»	»	1- 2-1992/99	91,870
»	»	»	»	1- 3-1992/99	92,020
»	»	»	»	1- 4-1992/99	92,200

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	98,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,700
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,275
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,850
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	96,800
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,750
»	»	»	12,50%	1-12-1993	96,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	96,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	96,025
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	95,675
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,350
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	95,450
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	95,425
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	95,450
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	95,625
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	95,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	95,175
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	92,950
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	91,250
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	90,920
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	90,850
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	90,350
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	91,550
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	91,850
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	90,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	90,550
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	91 —
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	88,600
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	88,700
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	88,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	91,050
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	90,400
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	89,800
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	91,300

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	98,700
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,600
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	96,200
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,300
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,500
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,500
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,100
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	93,250
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,900
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,750
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,600
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	101 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101 —
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,550
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	99,550
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	101,550
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	99,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100 —
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	99 —
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	100,650
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	96,100
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M13102

N. 202

Media dei titoli del 14 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,425
» » » 21- 4-1987/94	86,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,125
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	94,200
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	95,650
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,300
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,175
» » » 12,50% 19-10-1989/95	97,750
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,250
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,150
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,900
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,675
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,975
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,750
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,100
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,400
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,750
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,275
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,725
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,850
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,250
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,700
» » » » 1-12-1987/92	99,775
» » » » 1- 1-1988/93	99,375
» » » » 1- 2-1988/93	99,250
» » » » 1- 3-1988/93	99,300
» » » » 1- 4-1988/93	99,525
» » » » 1- 5-1988/93	99,850
» » » » 1- 6-1988/93	99,850
» » » » 18- 6-1986/93	97,975
» » » » 1- 7-1988/93	99,750
» » » » 17- 7-1986/93	98,025
» » » » 1- 8-1988/93	99,600
» » » » 19- 8-1986/93	98,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,175
» » » » 18- 9-1986/93	98,225
» » » » 1-10-1988/93	99,450
» » » » 20-10-1986/93	98,450
» » » » 1-11-1988/93	99,800
» » » » 18-11-1987/93	99,325
» » » » 19-12-1986/93	99,875
» » » » 1- 1-1989/94	98,800
» » » » 1- 2-1989/94	98,550
» » » » 1- 3-1989/94	98,750
» » » » 15- 3-1989/94	98,525
» » » » 1- 4-1989/94	98,925
» » » » 1- 9-1989/94	97,175
» » » » 1-10-1987/94	99,225
» » » » 1-11-1989/94	97,525
» » » » 1- 1-1990/95	96,750
» » » » 1- 2-1985/95	95,425
» » » » 1- 3-1985/95	93,275
» » » » 1- 3-1990/95	96,025
» » » » 1- 4-1985/95	92,675
» » » » 1- 5-1985/95	92,850
» » » » 1- 5-1990/95	96,300
» » » » 1- 6-1985/95	93,225
» » » » 1- 7-1985/95	93,375
» » » » 1- 7-1990/95	96,225
» » » » 1- 8-1985/95	93,800
» » » » 1- 9-1985/95	94 —
» » » » 1- 9-1990/95	95,700
» » » » 1-10-1985/95	94,900
» » » » 1-10-1990/95	96,400
» » » » 1-11-1985/95	95,150
» » » » 1-11-1990/95	96,400
» » » » 1-12-1985/95	96 —
» » » » 1-12-1990/95	97 —
» » » » 1- 1-1986/96	94,125
» » » » 1- 1-1986/96 II	100 —
» » » » 1- 1-1991/96	96,050
» » » » 1- 2-1986/96	93,275
» » » » 1- 2-1991/96	95,650
» » » » 1- 3-1986/96	92,325
» » » » 1- 4-1986/96	91,400
» » » » 1- 5-1986/96	91,150
» » » » 1- 6-1986/96	91,600
» » » » 1- 7-1986/96	91,825

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	92,150
» » » »		1- 9-1986/96	92,400
» » » »		1-10-1986/96	93,775
» » » »		1-11-1986/96	95,125
» » » »		1-12-1986/96	96,050
» » » »		1- 1-1987/97	93,700
» » » »		1- 2-1987/97	92,100
» » » »		18- 2-1987/97	92,225
» » » »		1- 3-1987/97	91,700
» » » »		1- 4-1987/97	91,250
» » » »		1- 5-1987/97	90,950
» » » »		1- 6-1987/97	90,850
» » » »		1- 7-1987/97	91,150
» » » »		1- 8-1987/97	92,450
» » » »		1- 9-1987/97	96,400
» » » »		1- 3-1991/98	92,425
» » » »		1- 4-1991/98	93,400
» » » »		1- 5-1991/98	93,425
» » » »		1- 6-1991/98	93,575
» » » »		1- 7-1991/98	92,650
» » » »		1- 8-1991/98	92,075
» » » »		1- 9-1991/98	92,700
» » » »		1-10-1991/98	92,600
» » » »		1-11-1991/98	93,375
» » » »		1-12-1991/98	93,525
» » » »		1- 1-1992/99	92,375
» » » »		1- 2-1992/99	91,975
» » » »		1- 3-1992/99	92 —
» » » »		1- 4-1992/99	92,200
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,050
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,850
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,425
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,325
» » »	12,50%	1-10-1993	97,650
» » »	12,50%	1-11-1993	96,925
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	96,800
» » »	12,50%	17-11-1993	96,800
» » »	12,50%	1-12-1993	96,550
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	96,675
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	96,100
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	95,725
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	95,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	95,550
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	95,425
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	95,375
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	95,725
» » »	12,50%	1-11-1990/94	95,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	93,355
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	93 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	91,375
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	90,950
» » »	12,00%	1-11-1991/96	90,850
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	90,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	92,550
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	91,900
» » »	12,50%	1-11-1990/97	90,950
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	90,675
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	91 —
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	88,550
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	88,550
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	88,300
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	90,800
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	90,325
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	89,675
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	88,750
Certificati credito Tesoro E.C.U.	10,50%	22-11-1984/92	98,750
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	98,350
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	96,425
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	96,350
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	95,500
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	96,750
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	94,500
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	94,475
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	93,375
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	93,525
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	93,750
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	92,700
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	100 —
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	90,600
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	101 —
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	101 —
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	99,500
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	99,550
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	101,500
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	99,500
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	100
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	99 —
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	100,650
» » » »	11,00%	16- 7-1991/96	96,100
» » » »	16,60%	22-11-1991/96	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M14102

MINISTERO DELLE FINANZE

Biglietto vincente della Lotteria europea 1992

Il 17 ottobre 1992 è stato estratto a Genova il biglietto emesso dall'Italia e contrassegnato con la serie BA e il 40900, vincente il premio della Lotteria europea 1992, di 4.000.000 di ECU.

Per il pagamento del premio il biglietto vincente deve essere presentato o fatto pervenire, a rischio del possessore, integro ed in originale, escluso ogni equipollente, accompagnato da domanda di riscossione in bollo, al Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - Roma, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4833

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 20 giugno 1992 recante: «Procedure e criteri relativi ai mutui che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per i servizi di trasporto pubblico di propria competenza e le aziende per i servizi di trasporto ferroviario e automobilistico di competenza statale, sono autorizzati a contrarre ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito nella legge 21 marzo 1991, n. 97, per garantire il finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 29 giugno 1992).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 8, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «.... convertito nella legge 21 marzo *1992*, n. 97 ...», si legga: «..., convertito nella legge 21 marzo *1991*, n. 97, ...».

92A4820

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro; via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 1 0 9 2 *

L. 1.200